

N. 1022

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BERGONZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1996**

---

**Riordino della docenza universitaria**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge aggiorniamo una nostra precedente proposta di legge in materia di docenza universitaria.

L'ipotesi strategica a cui è legata questa proposta è quella dell'università di massa che nel contempo svolge un ruolo centrale per lo sviluppo della ricerca scientifica.

Nell'insieme si vuole dare un maggiore sviluppo alla ricerca scientifica e avviare la costruzione di un equilibrato rapporto tra questa e la didattica.

Secondo questo disegno di legge la carriera del docente unico universitario si articola su due livelli: ricercatore e ordinario.

A entrambi sono attribuite funzioni didattiche e scientifiche e si applicano identiche normative per l'adempimento delle medesime funzioni.

Il sistema concorsuale è ispirato ad un principio simmetrico di rispetto dell'autonomia dei singoli atenei e della necessità di un reclutamento nazionale omogeneo da parte della comunità scientifica.

Il meccanismo concorsuale è articolato in maniera tale che ciascun docente dopo aver conseguito l'abilitazione per il ruolo di ricercatore può passare al ruolo di docente ordinario tramite due canali: la chiamata tra le liste dei vincitori idonei oppure la partecipazione a un nuovo bando di concorso.

Questo al fine di garantire l'ingresso nella carriera universitaria anche ai giovani candidati.

Per tutti i docenti è previsto un giudizio periodico sulle attività svolte.

Il disegno di legge si propone di modificare parzialmente l'attuale ordinamento relativo alla possibilità di svolgere la libera professione nella direzione di un'università che impegna allo stesso modo e nella stessa misura tutti i docenti a svolgere una determinata attività didattica e che affida i compiti di responsabilità e di gestione a coloro che sono impegnati esclusivamente nell'università.

Un ulteriore elemento innovativo di questa proposta riguarda l'assegnazione dei compiti didattici ai docenti universitari e in particolare lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Con il meccanismo proposto il numero dei docenti può risultare superiore al numero degli insegnamenti e gli stessi corsi possono essere svolti, con opportuni coordinamenti, da più docenti. In questo modo, da un lato l'impegno scientifico e il suo rapporto con quello didattico risulta finalmente valorizzato e dall'altro lato si supera la vecchia concezione dell'insegnamento legato ad un docente, consentendo che esso possa essere svolto da più docenti. Il disegno di legge prevede che ogni anno debbano essere messi a concorso in un'unica tornata tutti i posti di ricercatore che si rendano vacanti e prevede, infine, l'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'università italiana anche dei cittadini non italiani.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Ruolo dei docenti universitari)*

1. Il ruolo dei docenti universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari;
- b) ricercatori.

2. Le norme di cui alla presente legge assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e dei ricercatori, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I docenti di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

## Art. 2.

*(Pianta organica del personale docente universitario)*

1. Con cadenza triennale e, in prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con decreto, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, la pianta organica del personale docente dell'università dello Stato.

2. Il numero totale e la distribuzione dei docenti universitari sono stabiliti con legge dello Stato, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, sulla base delle motivate richieste dei Senati accademici, i quali formulano tali richieste in considerazione delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica espresse rispettiva-

mente dai consigli dei corsi di laurea e dai consigli dei dipartimenti. Il numero totale dei docenti non deve essere inferiore al rapporto di uno a venti rispetto alla media nazionale degli studenti iscritti nell'università nell'ultimo triennio. Il rapporto numerico tra gli appartenenti alle due fasce di docenza di cui all'articolo 1 non è stabilito in modo costante, in considerazione dei criteri di accesso alle fasce superiori, di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 3.

*(Criteri per la distribuzione dei docenti per sedi universitarie e per aree disciplinari)*

1. La distribuzione dei docenti universitari per le due fasce nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari è deliberata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con cadenza triennale, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, in base ai seguenti parametri:

a) il rapporto numerico tra i docenti e la media degli iscritti dell'ultimo triennio non può superare per nessun Ateneo, il rapporto uno a trenta nè essere inferiore al rapporto uno a dieci;

b) l'assegnazione dei docenti per le diverse aree disciplinari deve avvenire sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo triennio;

c) una aliquota del 25 per cento dei posti disponibili può essere attribuita, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali venga riconosciuto il carattere di rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

d) il numero dei ricercatori della pianta organica di ciascun ateneo e di ciascuna area disciplinare non può essere superiore ad un terzo del totale dei docenti.

## Art. 4.

*(Procedure di accesso alla prima fascia della docenza)*

1. L'accesso alla prima fascia della docenza avviene, di regola, per concorso abilitante nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.

## Art. 5.

*(Impegni didattici dei docenti universitari)*

1. Tutti i professori ordinari e ricercatori devono assicurare per le attività didattiche la loro presenza per non meno di 250 ore annuali e sono tenuti altresì a garantire la loro presenza per non meno di ulteriori 100 ore annuali per le attività di cui all'articolo 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ciascun docente può scegliere di svolgere attività professionale e di consulenza, anche continuativa, esterna, e può assumere incarichi retribuiti. Chi opera questa scelta è escluso da qualsiasi elettorato passivo. Ai docenti che non scelgono di svolgere attività esterna all'università è consentito lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche al di fuori dei compiti istituzionali purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

## Art. 6.

*(Titolarietà di insegnamento nei raggruppamenti universitari)*

1. La chiamata o il trasferimento avviene per i rispettivi raggruppamenti per i quali i candidati risultano vincitori di concorso giudicati abilitati. L'assegnazione delle singole discipline ad uno o più docenti viene deliberata dai consigli dei corsi di laurea, di intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento competenti, per ogni anno accademico.

2. Gli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea vanno ricoperti dai professori ordinari e dai ricercatori.

3. Il numero dei docenti appartenenti ad un raggruppamento può essere superiore al numero dei corsi di insegnamento.

Art. 7.

*(Verifica periodica dell'attività scientifica e didattica del docente)*

1. Il docente universitario è tenuto a presentare ogni tre anni ai consigli di corso di laurea e di dipartimento a cui appartiene una relazione sul lavoro scientifico e didattico svolto nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso la facoltà di appartenenza e resi consultabili.

2. I consigli di corso di laurea e di dipartimento esprimono una valutazione rispettivamente sull'attività didattica e su quella scientifica svolta dal docente.

Art. 8.

*(Funzioni e compiti dei ricercatori)*

1. I compiti didattici e scientifici dei ricercatori confermati sono gli stessi previsti per i professori ordinari e sono svolti ed attribuiti con le stesse modalità.

Art. 9.

*(Stato giuridico dei ricercatori universitari)*

1. Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato dalle stesse norme relative ai professori ordinari.

Art. 10.

*(Congedi, aspettative e disciplina)*

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni discipli-

nari, le stesse norme previste per i professori ordinari.

Art. 11.

*(Ricercatori medici)*

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziali assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale, l'assunzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

Art. 12.

*(Commissioni per il conseguimento del titolo di dottori di ricerca e per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio)*

1. Le commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono costituite da tre membri, di cui due professori ordinari ed un ricercatore, estratti a sorte dalla rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo disciplinare.

Art. 13.

*(Abrogazioni)*

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 14.

*(Reclutamento dei ricercatori)*

1. Possono accedere ai concorsi abilitanti nazionali per ricercatore i dottori di ricerca

o candidati provvisti di titoli equivalenti di specializzazione oppure insegnanti di ruolo nella scuola secondaria forniti di specializzazione *post* laurea. I ricercatori vincitori di concorso possono essere inquadrati a domanda nei posti liberi presso le università che in autonomia ne esercitano la chiamata. I vincitori di concorso abilitati e senza posto vengono inseriti in graduatorie nazionali di idoneità da cui le università possono attingere nel triennio intraconcorsuale. I componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre membri associati o ordinari di cui due ordinari ed un ricercatore. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati si provvede mediante sorteggio.

2. I concorsi sono banditi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento per il quale il candidato si presenta, e in un giudizio su eventuali titoli scientifici compresi i titoli richiesti per l'ammissione.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti del concorso.

#### Art. 15.

*(Accesso dei ricercatori alla fascia degli ordinari)*

1. Ogni tre anni viene bandito un concorso nazionale per l'accesso alla fascia degli ordinari. Gli organici sono determinati in base alla programmazione dei bisogni degli Atenei e devono prevedere una quota di in-



cremento del fabbisogno per il triennio intraconcorsuale. A tale contesto possono accedere i ricercatori in ruolo da almeno sei anni, per una quota pari ad almeno il 60 per cento dei posti disponibili.

2. Per la quota restante dei posti di cui al comma 1 possono concorrere candidati esterni oltre che ricercatori già abilitati.

3. I componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. Le commissioni sono composte da tre professori ordinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

4. I candidati di cui il comma 1 e 2 che risultano vincitori, non chiamati dalle università, vengono immessi in graduatorie nazionali di abilitati alla fascia degli ordinari e possono essere chiamati dalle università nel triennio intraconcorsuale.

#### Art. 16.

##### *(Copertura dei posti vacanti)*

1. I consigli di facoltà sono tenuti a ricoprire entro il 30 settembre di ogni anno i posti in organico resisi vacanti.

#### Art. 17.

##### *(Dottorato di ricerca)*

1. Il titolo di dottorato di ricerca è valutabile anche ai fini dei concorsi dell'amministrazione pubblica.

#### Art. 18.

##### *(Accesso alle figure ed ai ruoli universitari)*

1. L'accesso alle figure ed ai ruoli universitari dell'università italiana è consentito anche ai cittadini non italiani.

Art. 19.

*(Disposizione finale)*

1. Restano in vigore le disposizioni di legge non incompatibili con la presente legge o concernenti materie da essa non espressamente disciplinate.



